



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 08.12.2003
COM(2003) 788 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che abroga il regolamento (CE) n. 1031/2002 che istituisce dazi doganali supplementari
sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il 7 marzo 2002 gli Stati Uniti d'America hanno adottato una misura di salvaguardia sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio che ha compromesso, per le Comunità europee e gli Stati Uniti d'America, l'equilibrio tra concessioni e altri obblighi risultante dall'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.

Per ripristinare tale equilibrio le Comunità europee hanno adottato il regolamento (CE) n. 1031/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America¹.

L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1031/2002 stabilisce che “[i]l Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata e su proposta della Commissione, decide sull'abrogazione del presente regolamento dopo l'abrogazione della misura di salvaguardia da parte degli Stati Uniti d'America”.

La misura di salvaguardia sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio e tutti gli atti basati su tale misura² sono stati abrogati dagli Stati Uniti d'America a decorrere dal 5 dicembre 2003.³ È quindi soddisfatta la condizione necessaria per l'abrogazione del regolamento (CE) n. 1031/2002.

¹ GU L 157 del 15.6.2002, pag. 8.

² Memorandum per il Segretario di Stato al Tesoro, il Segretario di Stato al Commercio e il Rappresentante degli Stati Uniti per il commercio del 5 marzo 2002 intitolato “Action Under Section 203 of the Trade Act of 1974 Concerning Certain Steel Products by the President of the United States of America” (United States Federal Register, vol. 67, n. 45 del 7 marzo 2002, pag. 10 593) e le Comunicazioni dell'ufficio del Rappresentante degli Stati Uniti per il commercio: “Exclusion of Particular Products From Actions Under Section 203 of the Trade Act of 1974 With Regard to Certain Steel Products; Conforming Changes and Technical Corrections to the Harmonized Tariff Schedule of the United States” (United States Federal Register, vol. 67, n. 169 del 30 agosto 2002, pag. 56 182 e vol. 68, n. 61 del 31 marzo 2003, pag. 15 494).

³ Decreto n. [...] “To Provide for the Termination of Action Taken with Regard to Imports of Certain Steel Products” del 4 dicembre 2003..

Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che abroga il regolamento (CE) n. 1031/2002 che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 1031/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America⁴, in particolare l'articolo 5,

vista la proposta della Commissione⁵,

considerando quanto segue:

- (1) La misura di salvaguardia istituita dagli Stati Uniti d'America sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio con il decreto presidenziale n. 7529 "To Facilitate Positive Adjustment to Competition from Imports of Certain Steel Products" del 5 marzo 2002, pubblicato nello United States Federal Register, vol. 67, n. 45 del 7 marzo 2002, pag. 10 533, e tutti gli atti basati su tale misura sono stati abrogati il 4 dicembre 2003. L'abrogazione ha avuto effetto a decorrere dal 5 dicembre 2003;
- (2) La condizione per l'abrogazione del regolamento (CE) n. 1031/2002 stabilita dall'articolo 5 del medesimo regolamento è pertanto soddisfatta,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1031/2002 del Consiglio è abrogato a decorrere dal giorno successivo al 5 dicembre 2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente

⁴ GU L 157 del 15.6.2002, pag. 8.

⁵ GU C [...] del [...], pag. [...]